



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Prot. n. 1283

Cagliari, 17/01/2014

trasmissione via PEC

- Ai Signori Sindaci
- Ai responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna

e.p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna. Esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In relazione alle consultazioni elettorali in oggetto, si ricorda che la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori la facoltà di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l'Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti bensì presso un altro Ufficio di sezione sito nell'ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale o di altro Comune della Regione.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler attendere con particolare scrupolo agli adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.

- a) **Componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi, candidati** (art. 42 legge regionale 6 marzo 1979, n. 7)

L'art. 42 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 dispone che:

- il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

esibizione della tessera elettorale personale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione - o in altro Comune della Regione.

- I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui sopra sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

b) **Militari delle forze armate, appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, appartenenti alle forze di Polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** (art. 43, legge regionale 6 marzo 1979, n. 7)

Gli elettori indicati nell'art. 43 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale personale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente.

Le amministrazioni comunali interessate sono invitate ad attivare ogni utile collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

c) **Naviganti fuori residenza per motivi di imbarco** (art. 44, legge regionale 6 marzo 1979, n. 7)

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano e, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati gli elettori di cui all'art. 43 della l.r. 7/1979, sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale personale, corredata dai seguenti documenti:

- certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

imbarco; limitatamente a questi fini il Direttore dell'aeroporto e il Comandante del porto vengono considerati autorità certificante;

- certificato del Sindaco del Comune ove si trovano, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione (**entro sabato 15 febbraio 2014**), al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale personale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

Si fa presente, infine, che i Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali personali, sulla base della predetta notifica, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

d) **Detenuti** (art. 1, comma 1, lett. d, del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 e artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che gli stessi siano elettori della Regione.

Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio le cui modalità operative sono descritte nella pubblicazione n. 3 "Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione".

Al fine di poter votare nel luogo di detenzione, gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al Comune nelle cui liste elettorali il detenuto è iscritto, per il tramite del Direttore stesso.

Il Sindaco del Comune di iscrizione, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al Presidente di ciascuna sezione il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ

- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- ad inviare, nel caso di elettori detenuti in luoghi di detenzione ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di detenzione.

Il Sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

L'attestazione rilasciata dal Sindaco varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente del seggio speciale unitamente alla tessera elettorale. Il presidente del seggio speciale avrà cura di ritirare la suddetta attestazione e di allegarla al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Si precisa, infine, che gli **agenti di custodia**, rientrando nel novero delle categorie di cui al paragrafo b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione, ma **non possono esprimere il voto presso i seggi speciali**. In particolare, essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti a cura del Presidente in una lista aggiunta.

- e) **Degenti in ospedali e case di cura** (artt. 51, 52 e 53, DPR 30 marzo 1957, n. 361; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 10, DPR 8 settembre 2000, n. 299).

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto ed è inoltrata al Comune nelle cui liste elettorali l'elettore degente è iscritto, per il tramite del Direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco di tale Comune appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, il giorno precedente quello della votazione, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- ad inviare, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

L'attestazione rilasciata dal Sindaco varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente del seggio unitamente alla tessera elettorale. Il presidente del seggio avrà cura di ritirare la suddetta attestazione e di allegarla al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

La procedura di cui sopra si applica anche nei confronti di elettori degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, e di elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Si segnala, infine, che tutte le informazioni relative alle elezioni indicate in oggetto sono reperibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it> cliccando su **Elezioni Regionali 2014**.

per il Direttore del Servizio
dott.ssa Ida Gasperini
(ex art. 30, c. 2, l.r. n. 31/1998)
firmato digitalmente

dr. Gianluca Tocco/Responsabile Settore Attività trasversali

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.6376/5809 - Fax 070.606.5805
e-mail: pres.ser@regione.sardegna.it
pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it